

Sabbarese, Luigi

*La riforma del processo matrimoniale canonico
tra snellimento e tutela del favor matrimonii*

Anuario Argentino de Derecho Canónico Vol XXIII, Tomo II, 2017

Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional desarrollado por la Biblioteca Central "San Benito Abad". Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual de la Institución.

La Biblioteca posee la autorización del autor para su divulgación en línea.

Cómo citar el documento:

Sabbarese, L. (2017). La riforma del processo matrimoniale canonico tra snellimento e tutela del favor matrimonii [en línea]. *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, 23(2). Disponible en:
<http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/riforma-processo-matrimoniale-canonico.pdf> [Fecha de consulta:.....]

LA RIFORMA DEL PROCESSO MATRIMONIALE CANONICO TRA SNELLIMENTO E TUTELA DEL *FAVOR MATRIMONII*

LUIGI SABBARESE

SUMARIO: I. Considerazioni preliminari. II. Il sinodo dei vescovi e la riforma dei processi matrimoniali. III. Le principali innovazioni introdotte con la riforma del processo matrimoniale. IV. La centralità del vescovo diocesano nella riforma di papa Francesco. V. Il principio di prossimità e il favor matrimonii. VI. Il processo più breve dinanzi al vescovo. Breve conclusione.

RESUMEN: la reforma del proceso declarativo de nulidad posee diversas novedades canónicas, siendo la más significativa el proceso brevior delante del Obispo. La aplicación de dicha reforma supone el principio de que el matrimonio goza del favor del derecho. Este principio es clave del derecho matrimonial sustantivo y procesal.

PALABRAS CLAVE: reforma; processi matrimoniali; vescovo diocesano.

ABSTRACT: the procedural modification of nullity declaratory judgments has several canonical news. The most important is the shorter procedure before the Bishop. Its implementation supposes the principle that marriage has the favor of law. This principle is a key one of the matrimonial law, both substantial and procedural.

KEY WORDS: modification; matrimonial procedural; diocesan Bishop

I. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Le riforme introdotte dai m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus* si comprendono meglio se inserite nelle recenti riforme del pontificato di Francesco. Quella sui processi matrimoniali ha toccato più da vicino la sensibilità dei fedeli, degli studiosi e degli operatori dei tribunali ecclesiastici.

La riforma dei processi matrimoniali canonici ha fatto parlare di sé molto più di altre sia per il merito sia per il metodo. Nonostante le critiche, alcune delle quali pure avvedute, credo che la comprensione e l'attuazione della riforma non possa prescindere da tre considerazioni preliminari.

La prima considerazione investe lo stesso testo normativo che ha novellato il Codice e la sua lettura. Ciò che il Legislatore ha voluto lo ha espresso in un testo, al quale ha, per così dire, affidato la sua *mens*. Il testo, dunque, costituisce il momento imprescindibile di riferimento per comprendere la *mens legislatoris*. Allontanarsi da esso o avvicinarsi con ermeneutiche lontane dalla autorità formale e reale del Legislatore può essere pericoloso in quanto permette la proposizione e l'elaborazione di sistemi facenti capo a singoli, la cui forza è ben lontana e non esprime la volontà del Legislatore.

La seconda considerazione riguarda proprio l'ermeneutica della continuità. Richiamata in occasione degli auguri natalizi rivolti alla Curia romana per il Natale del 2005 da Benedetto XVI¹, tale ermeneutica investe il comune modo di procedere nella Chiesa, per cui la riforma dei processi di nullità matrimoniale voluta da Francesco è presentata in continuità con i principi della tradizione, che consentono di interpretare le novità rapportandole al costante e immutato tentativo della Chiesa di corrispondere alla sua missione nei tempi che si susseguono.

Infine, non bisogna dimenticare che una riforma dei processi di nullità matrimoniale è fatta per funzionare. Ed il suo funzionamento dipende dall'abbandono di riserve preconcepite, spesso alimentate da pretesti esegetici raffinati, a favore di una proposta di applicazione realistica. Il funzionamento di una riforma dipende in gran parte dall'accoglienza da parte degli operatori e dalla formazione, continua, di coloro nelle mani dei quali la riforma è posta e dai quali perciò dipende per gran parte la sua riuscita.

1. Nel contesto delle difficoltà di ricezione del concilio Vat. II, il papa ha spiegato che «i problemi della recezione sono nati dal fatto che due ermeneutiche contrarie si sono trovate a confronto e hanno litigato tra loro. L'una ha causato confusione, l'altra, silenziosamente ma sempre più visibilmente, ha portato frutti. Da una parte esiste un'interpretazione che vorrei chiamare "ermeneutica della discontinuità e della rottura"; essa non di rado si è potuta avvalere della simpatia dei mass-media, e anche di una parte della teologia moderna. Dall'altra parte c'è l'"ermeneutica della riforma", del rinnovamento nella continuità dell'unico soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha donato; è un soggetto che cresce nel tempo e si sviluppa, rimanendo però sempre lo stesso, unico soggetto del Popolo di Dio in cammino», discorso di sua santità Benedetto XVI alla Curia romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi, giovedì 22 dicembre 2005: https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia.html.

II. IL SINODO DEI VESCOVI E LA RIFORMA DEI PROCESSI MATRIMONIALI

Il principio secondo il quale «*Ecclesia semper reformanda*»² alimenta costantemente l'intrinseca dinamicità dell'ordinamento canonico³.

Nella prospettiva della più ampia promozione della *salus animarum*, nella quale si sostanzia la *suprema lex* dell'ordinamento giuridico della Chiesa⁴, papa Francesco, con le lettere apostoliche in forma di m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus*, firmate il 15 agosto 2015, ha riformato il processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel *Codex Iuris Canonici* e nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*.

Sollecitato dalla III assemblea generale straordinaria del sinodo dei vescovi⁵, questo intervento legislativo è stato strutturato sulla proposta elaborata dalla commissione speciale di studio per la riforma del processo matrimoniale canonico istituita il 27 agosto 2014, per favorire «non la nullità del matrimonio, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio»⁶.

A tale riguardo, papa Francesco, nell'esortazione apostolica sull'amore nella famiglia *Amoris laetitia*, ha ribadito che «un gran numero di padri “ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità”. La lentezza dei processi crea disagio e stanca le persone. I miei due recenti documenti su tale materia hanno portato ad una semplificazione delle procedure per una eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Attraverso di essi ho anche voluto “rendere evidente che lo stesso vescovo nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati”»⁷.

2. PAOLO VI, *Udienza generale*, 7/05/1969, 2, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

3. Cf. P. PELLEGRINO, *Lezioni di diritto canonico*, Torino 2004, 27-31.

4. Cf. M. TEDESCHI, «Nozioni preliminari e caratteri generali», in *Manuale di diritto canonico*, Torino 2016, 3-5.

5. Cf. L. SABBARESE, «I processi matrimoniali e il Vescovo “giudice tra i fedeli a lui affidati”», in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Bologna 2016, 7.

6. FRANCESCO, Lettera apostolica *Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, Proemio, I, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, 48.

7. FRANCESCO, esortazione apostolica sull'amore nella famiglia *Amoris laetitia*, 19/03/2016, n° 244.

La volontà di rendere più breve la durata dei processi di nullità matrimoniale risponde anche all'esigenza di consentire ai fedeli di «sanare la situazione personale irregolare in cui si trovano a vivere»⁸, nel rispetto del principio della indissolubilità del matrimonio⁹.

Non è corretto pensare che con l'entrata in vigore dei due m.p. *Mitis iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Jesus*, avvenuta simbolicamente l'8 dicembre 2015 in coincidenza con l'inizio del giubileo straordinario della misericordia, si è realizzato un «avvicinamento implicito al diritto matrimoniale delle Chiese ortodosse»¹⁰. Infatti, la semplificazione non ha di fatto sovvertito le finalità del processo matrimoniale, in ragione della centralità del principio del *favor matrimonii* che continua ad essere il cardine del diritto matrimoniale canonico, sia sostanziale sia processuale¹¹.

Del resto, per la dichiarazione di nullità del matrimonio è sempre necessario che, sulla base delle prove raccolte, il giudice maturi la certezza morale della relativa invalidità.

La riforma del *Codex Iuris Canonici* e del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, nella parte relativa alle norme del processo matrimoniale canonico, è stata la logica conseguenza di quanto emerso in occasione del sinodo dei vescovi, indetto da papa Francesco, ove si è posto il seguente quesito: «*Lo snellimento della prassi canonica in ordine al riconoscimento della dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale potrebbe offrire un reale contributo positivo alla soluzione delle problematiche delle persone coinvolte? Se sì, in quali forme?*»¹².

A tale riguardo, il sinodo dei vescovi, nella III assemblea generale ordinaria, circa la semplificazione delle cause matrimoniali, ha rilevato che:

a) «esiste un'ampia richiesta di semplificazione della prassi canonica delle cause matrimoniali. Le posizioni sono diversificate: alcune affermano che lo snelli-

8. P. MONETA P, «Processo di nullità, matrimonio e famiglia nell'attuale dibattito sinodale»: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 8 (2015) 1.

9. Cf. L. SABBARESE, *Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro IV, Parte I, Titolo VII*, Città del Vaticano 2016⁴, 110-129.

10. Cf. V. PARLATO, «*Rigor iuris* e misericordia nel matrimonio delle Chiese ortodosse»: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 2 (2016) 1.

11. Cf. P. MONETA., *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, Bologna 2014, 50-52.

12. SINODO DEI VESCOVI, III assemblea generale straordinaria, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione. Documento preparatorio*, Città del Vaticano 2013, Questionario, n° 4, lett. F. A tale riguardo, cf. M. J. ARROBA CONDE, «Questionario per la XIV Assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi: considerazioni giuridiche e canonistiche», in *Monitor Ecclesiasticus* 1 (2015) 149-151.

mento non sarebbe un rimedio valido; altre, a favore dello snellimento, invitano a spiegare bene la natura del processo di dichiarazione di nullità, per una migliore comprensione di esso da parte dei fedeli»¹³;

- b) «alcuni invitano alla prudenza, segnalando il rischio che tale snellimento e semplificando o riducendo i passi previsti, si producano ingiustizie ed errori; si dia l'impressione di non rispettare l'indissolubilità del sacramento; si favorisca l'abuso e si ostacoli la formazione dei giovani al matrimonio come impegno di tutta la vita; si alimenti l'idea di un "divorzio cattolico". Propongono, invece, di preparare un numero adeguato di persone qualificate per seguire i casi; e, in America Latina, Africa e Asia, si avanza la richiesta di incrementare il numero dei tribunali – assenti in tante regioni –, e di concedere maggiore autorità alle istanze locali, formando meglio i sacerdoti. Altre risposte relativizzano la rilevanza di tale possibilità di snellimento, in quanto spesso i fedeli accettano la validità del loro matrimonio, riconoscendo che si tratta di un fallimento e non considerano onesto chiedere la dichiarazione di nullità. Molti fedeli considerano però valido il loro primo matrimonio perché non conoscono i motivi di invalidità. Talvolta, da parte di coloro che hanno divorziato, emerge la difficoltà di tornare sul passato, che potrebbe riaprire ferite dolorose personali e per il coniuge»¹⁴;
- c) «molti avanzano richieste circa lo snellimento: processo canonico semplificato e più rapido; concessione di maggior autorità al vescovo locale; maggiore accesso dei laici come giudici; riduzione del costo economico del processo. In particolare, alcuni propongono di riconsiderare se sia veramente necessaria la doppia sentenza conforme, almeno quando non c'è richiesta di appello, obbligando però all'appello in certi casi il difensore del vincolo. Si propone anche di decentralizzare la terza istanza. In tutte le aree geografiche, si chiede un'impostazione più pastorale nei tribunali ecclesiastici, con una maggiore attenzione spirituale nei confronti delle persone»¹⁵;
- d) «nelle risposte e nelle osservazioni, tenendo conto della vastità del problema pastorale dei fallimenti matrimoniali, ci si chiede se sia possibile far fronte ad esso soltanto per via processuale giudiziale. Si avanza la proposta di intraprendere una via amministrativa. In alcuni casi si propone di procedere a una verifica della coscienza delle persone interessate all'accertamento della nullità del vincolo. L'interrogativo è se vi siano altri strumenti pastorali per verificare la validità del matrimonio, da parte di presbiteri a ciò deputati. In

13. SINODO DEI VESCOVI, III assemblea generale ordinaria, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione. Instrumentum Laboris*, Città del Vaticano 2014, n° 98.

14. *Ibid.*, n° 99.

15. *Ibid.* n° 100.

generale, viene sollecitata una maggiore formazione specifica degli agenti pastorali in questo campo, in modo che i fedeli possano essere opportunamente aiutati»¹⁶;

- e) «una più adeguata formazione dei fedeli riguardo ai processi di nullità aiuterebbe, in alcuni casi, ad eliminare difficoltà, come ad esempio quella di genitori che temono che un matrimonio nullo renda illegittimi i figli – segnalata da alcune conferenze episcopali africane. In molte risposte si insiste sul fatto che snellire il processo canonico sia utile solo se si affronta in modo integrale la pastorale familiare. Da parte di alcune conferenze episcopali asiatiche, si segnala il caso di matrimoni con non cristiani, che non vogliono cooperare al processo canonico»¹⁷.

Circa la medesima problematica, il sinodo dei vescovi, nella XIV assemblea generale ordinaria, ha osservato che:

- a) «un grande numero dei padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. Tra le proposte sono stati indicati: il superamento della necessità della doppia sentenza conforme; la possibilità di determinare una via amministrativa sotto la responsabilità del vescovo diocesano; un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria. Alcuni padri tuttavia si dicono contrari a queste proposte perché non garantirebbero un giudizio affidabile. Va ribadito che in tutti questi casi si tratta dell'accertamento della verità sulla validità del vincolo. Secondo altre proposte, andrebbe poi considerata la possibilità di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in ordine alla validità del sacramento del matrimonio, tenendo fermo che tra battezzati tutti i matrimoni validi sono sacramento»¹⁸;
- b) «circa le cause matrimoniali lo snellimento della procedura, richiesto da molti, oltre alla preparazione di sufficienti operatori, chierici e laici con dedizione prioritaria, esige di sottolineare la responsabilità del vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe incaricare dei consulenti debitamente preparati che possano gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio. Tale funzione può essere svolta da un ufficio o persone qualificate (cf. *Dignitas connubii*, art. 113, 1)¹⁹».

16. *Ibid.*, n° 101.

17. *Ibid.*, n° 102.

18. SINODO DEI VESCOVI, XIV assemblea generale ordinaria, *La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporanea. Lineamenta*, Città del Vaticano 2014, n° 48.

19. *Ibid.*, n° 49.

La celerità dei processi matrimoniali canonici, già in passato oggetto di assemblee sinodali²⁰, è stata affrontata da papa Francesco anche come risposta alla diffusa secolarizzazione della coeva società e alla «crisi culturale profonda»²¹ della famiglia, poiché «anche se oggi, in una società ampiamente secolarizzata, si può pensare che le persone non adiscano più il tribunale ecclesiastico per motivi di coscienza, in realtà non mancano casi in cui le parti vogliono vedere regolarizzata la propria situazione matrimoniale, appunto per motivi di coscienza o per motivi di fede, per poter accedere alla comunione, se hanno attentato matrimonio civile o convivono *more uxorio* e non possono accedervi»²².

III. LE PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE CON LA RIFORMA DEL PROCESSO MATRIMONIALE

Le indicazioni formulate dai padri sinodali sono state trasfuse nella riforma del *Codex Iuris Canonici* e del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, nella parte relativa al processo matrimoniale canonico. Con la promulgazione della lettera apostolica in forma di m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* sono state intrdotte svariate innovazioni:

- a) la modifica, per le cause di nullità matrimoniale non riservate alla Sede apostolica, dei titoli equivalenti di competenza per i quali, circa il domicilio e il quasi-domicilio della parte attrice, non è più previsto che le parti debbano risiedere nel territorio della medesima conferenza episcopale e che il vicario giudiziale del luogo del domicilio della parte convenuta, udita la medesima, sia d'accordo; la medesima semplificazione ha coinvolto anche il criterio del luogo in cui si deve raccogliere la maggior parte delle prove (can. 1672);
- b) il rafforzamento del principio, già previsto nel can. 1419, in base al quale il vescovo diocesano è il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, potendo esercitare la potestà giudiziaria personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto (can. 1673 § 1) e dovendo costituire per la sua diocesi un tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, fatta salva la possibilità di

20. Cf. L. SABBARESE L., «Celerità e semplicità nei processi matrimoniali. *Quaestio semper urgens*», in ID. (a cura di), *Sistema matrimoniale canonico in synodo*, Città del Vaticano 2015, 13-15.

21. FRANCESCO, esortazione apostolica sull'annuncio del vangelo nel mondo attuale *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, n° 66: EV 29/2172.

22. L. SABBARESE L., «Celerità e semplicità nei processi matrimoniali. *Quaestio semper urgens*», 13.

- accedere ad un altro tribunale più vicino, diocesano o interdiocesano (can. 1673 § 2);
- c) la possibilità che nel collegio giudicante, presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possano anche essere laici (can. 1673 § 3), mentre il can. 1421 § 2, nel disciplinare i giudizi in generali, limita la partecipazione al collegio ad un solo laico;
 - d) la possibilità di affidare le cause matrimoniali a un giudice unico chierico, nel caso in cui non si possa costituire un tribunale collegiale in diocesi o nel tribunale viciniore (can. 1673 § 4), mentre il tribunale di seconda istanza deve sempre essere collegiale (can. 1673 § 5);
 - e) la previsione dell'appello al tribunale metropolitano di seconda istanza, fatto salvo il disposto dei cann. 1438, 1439 e 1444 del CIC (can. 1673 § 6);
 - f) in luogo del tentativo di conciliazione dei coniugi²³, prima della accettazione della causa è richiesto che il giudice debba aver raggiunto la certezza che il matrimonio sia irrimediabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale (can. 1675);
 - g) la possibilità affidata al vicario giudiziale, sentito il difensore del vincolo, di convertire il processo matrimoniale ordinario in processo breve quando la parte convenuta che non ha sottoscritto il libello non manifesta la propria posizione neanche dopo la seconda ammonizione (can. 1676 § 2); in questo caso deve procedere a norma del can. 1685 (can. 1676 § 4);
 - h) il riconoscimento del valore di prova piena alle confessione giudiziale e alle dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi di credibilità delle stesse, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino (can. 1678 § 1); similmente, la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede, se si tratta di un teste qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio, o le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono (can. 1678 § 2);
 - i) l'abolizione della necessità della c.d. "doppia sentenza conforme", prevedendo che la sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorso i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva (can. 1679);
 - l) la consequenziale riforma delle norme che disciplinano l'appello, prevedendo che: 1) la parte che si ritenga onerata, il promotore di giustizia e il difensore del vincolo hanno diritto di interporre querela di nullità della sentenza oppure appello verso la medesima a norma dei cann. 1619-1640 (can. 1680 § 1); 2)

23. In merito si rinvia a R. SANTORO, «Il tentativo di conciliazione nel diritto processuale canonico»: *Diritto e religioni* 1 (2012) 52-55.

decorsi i termini stabiliti dal diritto per l'appello e la sua prosecuzione, dopo che il tribunale di istanza superiore ha ricevuto gli atti giudiziari, si deve costituire il collegio dei giudici, designare il difensore del vincolo e ammonire le parti a presentare le proprie osservazioni entro un termine prestabilito, decorso il quale il tribunale collegiale deve confermare con proprio decreto la sentenza di prima istanza nel caso in cui l'appello risulti manifestamente dilatorio (can. 1680 § 2); 3) se l'appello è stato ammesso, si deve procedere come in prima istanza, sia pure con i dovuti adattamenti (can. 1680 § 3); 4) se nel grado di appello viene introdotto un nuovo capo di nullità del matrimonio, il tribunale lo può ammettere e su di esso giudica come se fosse in prima istanza (can. 1680 § 4);

m) l'introduzione del processo matrimoniale più breve davanti al vescovo diocesano (cann. 1683-1687).

Con un rescritto del 7 dicembre 2015, papa Francesco ha inoltre precisato che le succitate leggi di riforma del processo matrimoniale abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica, tra le quali, ad esempio, il m.p. *Qua cura*, promulgato da Pio XI l'8 dicembre 1938, con il quale furono istituiti in Italia i tribunali ecclesiastici regionali²⁴.

Anche l'istruzione *Dignitas connubii* da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità matrimoniale si integra pienamente con la riforma in un ampio orizzonte di riconciliazione dei fedeli feriti da un matrimonio irrimediabilmente fallito (can. 1675)²⁵, avendo anch'es-

24. Cf. FRANCESCO, *Rescritto sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale*, 7 dicembre 2015, n. I, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, 112. Nel medesimo rescritto, il santo padre ha anche stabilito che nelle cause di nullità di matrimonio davanti alla Rota romana il dubbio sia fissato secondo l'antica formula: *An constet de matrimonii nullitate, in casu*; non è possibile proporre appello contro le decisioni rotali in materia di nullità di sentenze o di decreti; dinanzi alla Rota romana non è ammesso il ricorso per la *nova causae propositio*, dopo che una delle parti ha celebrato un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell'ingiustizia della decisione; il decano della Rota romana ha la potestà di dispensare per grave causa dalle norme rotali in materia processuale; come sollecitato dai patriarchi delle Chiese orientali, è rimessa ai tribunali territoriali la competenza sulle *cause iurium* connesse con le cause matrimoniali sottoposte al giudizio della Rota romana in grado d'appello; la Rota romana giudichi le cause secondo la gratuità evangelica, cioè con patrocinio *ex officio*, salvo l'obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un'oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri.

25. In merito al rapporto tra questa istruzione e la vigente disciplina del processo matrimoniale canonico, si rinvia a J. LLOBELL J., «Prospettive e possibili sviluppi della *Dignitas Connubii*. Sull'abrogazione dell'obbligo della doppia sentenza conforme», in *Periodica* 104 (2015) 237-284; A. STANKIEWICZ A., «La natura giuridica dell'Istruzione *Dignitas Connubii* nel quadro delle leggi processuali canoniche vigenti», in *Periodica* 104 (2015) 209-235.

sa lo scopo di garantire uno «svolgimento del processo che sia sicuro e celere insieme»²⁶.

IV. LA CENTRALITÀ DEL VESCOVO DIOCESANO NELLA RIFORMA DI PAPA FRANCESCO

Sicuramente tra le innovazioni²⁷ della riforma del processo matrimoniale canonico assume un rilievo significativo l'introduzione di un processo più breve dinanzi al vescovo²⁸; tale forma di processo rappresenta la concreta attuazione delle istanze di celerità²⁹ processuale e di propinquità del vescovo «tra i fedeli a lui affidati» emerse in modo pressante durante i lavori del sinodo dei vescovi³⁰.

In particolare, all'interno della *Relatio Synodi* della III assemblea generale straordinaria del sinodo dei vescovi, nella III Parte, *Il confronto: prospettive pastorali*, sotto la rubrica *Curare le famiglie ferite*, nel trattare della situazione dei divorziati, peraltro più volte posta al centro della riflessione della dottrina³¹,

26. FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al congresso internazionale promosso dalla facoltà di diritto canonico della Pontificia università gregoriana*, 24 gennaio 2015, n° I, in AAS 107 (2015) 192-193.

27. Cf. G. BONI, «La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima)»: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 9 (7 marzo 2016) 1-78; ID., «La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)»: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 10 (14 marzo 2016) 1-76; ID., «La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)»: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11 (21 marzo 2016) 1-82.

28. L. SABBARESE, *Il processo più breve: condizioni per la sua introduzione, procedura, decisione*, in E. OKONKWO - A. RECCHIA (a cura di), *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano 2016, 39-58; ID., *Il processo più breve dinanzi al Vescovo diocesano, Diritto e Religioni* 2 (2016) 82-101; M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, Roma 2016.

29. D. MAMBERTI, «*Quam primum, salva iustitia*» (c. 1453). *Celeridad y justicia en el proceso de nulidad matrimonial renovado*, in *Ius communionis* 4 (2016) 183-201.

30. Cf. J. R. PUNDERSON, «Accertamento della verità «più accessibile e agile»: preparazione degli operatori e responsabilità del Vescovo. L'esperienza della Segnatura Apostolica», in L. SABBARESE (a cura di), *Sistema matrimoniale canonico in synodo*, 88-90.

31. Cf. V. DE PAOLIS, «I divorziati risposati e i sacramenti dell'eucaristia e della penitenza», in *Permanere nella verità in Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica*, Siena 2014, 169-197; M. A. ORTIZ, «La pastorale dei fedeli divorziati risposati civilmente e la loro chiamata alla santità», in C. J. ERRÀZURIZ - M. A. ORTIZ, *Misericordia e diritto nel matrimonio*, Roma 2014, 99-129.

oltre a raccogliere una serie proposte per una riforma delle procedure³², anche nella prospettiva di uno snellimento delle cause matrimoniale, sono stati riproposti alcuni requisiti sempre validi, soprattutto la responsabilità del vescovo diocesano e la preparazione e l'impegno di un numero adeguato di operatori della giustizia: «Circa le cause matrimoniali lo snellimento della procedura, richiesto da molti, oltre alla preparazione di sufficienti operatori, chierici e laici con dedizione prioritaria, esige di sottolineare la responsabilità del vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe incaricare dei consulenti debitamente preparati che possano gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio. Tale funzione può essere svolta da un ufficio o persone qualificate (cf. *Dignitas connubii*, art. 113 § 1)»³³.

Il diretto intervento del vescovo diocesano nell'esercizio della funzione giurisdizionale non rappresenta una nuova responsabilità imposta da qualche legge disciplinare, essendo per sua natura parte integrante dell'ufficio del vescovo nel suo *munus pastorale*, quale pastore del gregge a lui affidato. Questo principio costituisce la concreta attuazione degli insegnamenti del concilio Vaticano II, per il quale «i vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve (cf. Lc. 22, 26-27). Questa potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è proprio, ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in ultima istanza sottoposto alla suprema autorità della Chiesa e, entro certi limiti, in vista dell'utilità della Chiesa o dei fedeli, possa essere ristretto. In virtù di questa potestà i vescovi hanno il sacro diritto e davanti a Dio il dovere di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all'apostolato» (*Lumen Gentium*, 27).

L'importanza di questa responsabilità del vescovo non costituisce una novità all'interno degli interventi del magistero pontificio, essendo stata rilevata anche da Giovanni Paolo II nella sua ultima allocuzione al tribunale della Rota romana: «Nei discorsi annuali alla Rota romana ho più volte ricordato l'essenziale rapporto che il processo ha con la ricerca della verità oggettiva. Di ciò devono farsi carico innanzitutto i vescovi, che sono i giudici per diritto divino delle loro comunità. È in loro nome che i tribunali amministrano la giustizia. Essi sono pertanto chiamati ad impegnarsi in prima persona per curare l'idoneità dei membri

32. Cf. SINODO DEI VESCOVI, III assemblea generale straordinaria, *Relatio Synodi*, 18 ottobre 2014, n° 48.

33. *Ibid.*, n° 49.

dei tribunali, diocesani o interdiocesani, di cui essi sono i moderatori, e per accertare la conformità delle sentenze con la retta dottrina. I sacri pastori non possono pensare che l'operato dei loro tribunali sia una questione meramente "tecnica" della quale possono disinteressarsi, affidandola interamente ai loro giudici vicari (cf. cann. 391, 1419, 1423 § 1)»³⁴.

I vescovi, in ragione dell'importanza e della difficoltà delle cause di nullità del matrimonio, oltre a promuovere la preparazione di idonei operatori di giustizia per i propri tribunali, devono anche svolgere una funzione di vigilanza, curando che coloro che sono scelti per svolgere questa funzione si dedichino alla loro attività con diligenza e a norma di legge³⁵.

In attuazione degli insegnamenti conciliari, anche la Congregazione per i vescovi ha affermato che «il vescovo esercita la potestà giudiziaria sia personalmente sia mediante il vicario giudiziale e i giudici. L'amministrazione della giustizia canonica è un compito di grave responsabilità che esige, innanzitutto, un profondo senso di giustizia, ma anche una adeguata perizia canonica e la corrispondente esperienza. Per questo motivo, il vescovo sceglierà attentamente i titolari dei diversi uffici [...]. Consapevole del fatto che l'amministrazione della giustizia è un aspetto della sacra potestà, il cui giusto e tempestivo esercizio è molto importante per il bene delle anime, il vescovo considererà l'ambito giudiziario come oggetto della sua personale preoccupazione pastorale. Rispettando la giusta indipendenza degli organi legittimamente costituiti, vigilerà tuttavia sull'efficacia del loro lavoro e soprattutto sulla fedeltà alla dottrina della Chiesa sulla fede e sui costumi, specialmente in materia matrimoniale. Senza lasciarsi intimorire dall'indole tecnica di molte questioni, saprà consigliarsi e prendere le misure di governo opportune per riuscire ad avere un tribunale in cui risplenda la giustizia intraecclesiale»³⁶.

In tale prospettiva, la riforma di papa Francesco sottolinea in modo significativo questa responsabilità del vescovo diocesano, non solo nel momento in cui esercita direttamente la propria potestà giudiziaria nel processo più breve, ma anche sono i profili strettamente legati all'organizzazione dell'apparato giudiziario all'interno della Chiesa particolare a lui affidata.

34. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario*, 29 gennaio 2005, in AAS 97 (2005) 165.

35. Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Istruzione Dignitas connubii*, 25/01/2005, art. 33, in EV 23/106.

36. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *direttorio Apostolorum successores*, 22/02/2004, n° 180, in EV 22/2004-2005.

Il vigente can. 1673 sancisce, infatti, che «in ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norme del diritto» (§ 1) e che lo stesso «costituisca per la sua diocesi il tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per lo stesso vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano (§ 2). Questa norma ripropone per l'ambito matrimoniale quanto già sancito nel can. 1419 § 1 per i giudizi in generale, superando, di fatto, l'inopportunità che il vescovo esercitasse personalmente tale potestà, a meno che speciali motivi lo chiedano, prevista dal Pontificio consiglio per i testi legislativi nell'art. 22 § 2 dell'istruzione *Dignitas connubii*³⁷.

La valorizzazione del ruolo dei vescovi³⁸ emerge in modo significativo anche nell'attività processuale, in forza della loro condizione di giudici per la porzione di popolo di Dio di cui sono pastori. Non si tratta ovviamente di rivendicare quanto l'ordinamento vigente già prevede nel momento in cui sancisce che essi possano decidere di riservare a sé le cause che ritengano opportuno (can. 1419). Questa riserva, tuttavia, non esonera il vescovo di seguire e applicare correttamente le norme processuali universali stabilite.

È opportuno rilevare che non era facile ricondurre ad un'unica questione tecnica e tradurre in testo normativo le proposte emerse sulla valorizzazione del ruolo dei vescovi, formulate nelle risposte al questionario, dalle quali è emerso che «molti avanzano richieste circa lo snellimento: processo canonico semplificato e più rapido; concessione di maggior autorità al vescovo locale; maggiore accesso dei laici come giudici; riduzione del costo economico del processo. In particolare, alcuni propongono di riconsiderare se sia veramente necessaria la doppia sentenza conforme, almeno quando non c'è richiesta di appello, obbligando però all'appello in certi casi il difensore del vincolo. Si propone anche di decentralizzare la terza istanza. In tutte le aree geografiche, si chiede un'impostazione più pastorale nei tribunali ecclesiastici, con una maggiore attenzione spirituale nei confronti delle persone»³⁹.

37. Cf. M. MINGARDI, «Il ruolo del vescovo diocesano», in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016, 96-97.

38. Cf. M. J. ARROBA CONDE, «Le proposte di snellimento dei processi matrimoniali nel recente Sinodo», in L. SABBARESE (a cura di), *Sistema matrimoniale canonico in synodo*, 71-72. Sull'esercizio della potestà personale episcopale, si rinvia a A. BECCIU, «Il Vescovo giudice nella riforma di Papa Francesco», in www.osservatoreromano.va (4/11/2015) 1-12.

39. SINODO DEI VESCOVI, III assemblea generale straordinaria, *Instrumentum laboris*, 24/06/2014, n° 100.

La previsione di una procedura giudiziale straordinaria⁴⁰ o meglio più breve, così come delineatasi nel m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, è tuttavia del tutto nuova rispetto a quelle indicate nell'*Instrumentum laboris*. Questa importante innovazione per l'ambito processuale costituisce la traduzione concreta delle proposte di accrescere la dimensione pastorale delle cause, di snellirle per quanto possibile e di valorizzare il ruolo del vescovo, pur trattandosi di una soluzione presentata in netta opposizione alla proposta di una via amministrativa da affidare al vescovo stesso.

Ciò ha sollecitato papa Francesco a precisare di aver «[...] deciso di dare con questo motu proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio. Ho fatto ciò, comunque, seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario»⁴¹.

L'attuazione di questi interventi legislativi nelle Chiese particolari «costituisce dunque una grande responsabilità per gli ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi le cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto da chierici e laici, che si consacrino in modo prioritario a questo servizio ecclesiale»⁴².

Questo dato sostiene ulteriormente la responsabilità dei vescovi diocesani, ai quali è affidato il delicato compito di applicare e dare vita a questa importante riforma legislativa nelle Chiese particolari loro affidate.

40. Cf. J. M. ARROBA CONDE, «Le proposte di snellimento dei processi matrimoniali nel recente Sinodo», in L. SABBARESE (a cura di), *Sistema matrimoniale canonico in synodo*, 74.

41. FRANCESCO, lettera apostolica data Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* con cui si riformano i canoni del Codice di Diritto Canonico sulle cause di nullità matrimoniale, Proemio, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, 47.

42. SINODO DEI VESCOVI, XIV assemblea generale ordinaria, *La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Relazione finale al santo padre Francesco*, n° 82.

V. IL PRINCIPIO DI PROSSIMITÀ E IL *FAVOR MATRIMONII*

Nella prospettiva della auspicata conversione pastorale delle strutture giudiziarie ecclesiastiche, la riforma realizzata da papa Francesco ha posto il vescovo diocesano al centro del processo matrimoniale canonico⁴³.

In particolare, papa Francesco, nel ribadire il principio in base al quale «lo stesso vescovo è giudice», afferma: «Affinché sia finalmente tradotto in pratica l'insegnamento del concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso vescovo offra un segno della *conversione* delle strutture ecclesiastiche, e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità matrimoniale più evidenti»⁴⁴.

A tale riguardo, al fine di bilanciare la snellimento procedurale con il principio fondamentale del *favor matrimonii*, papa Francesco precisa: «Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina»⁴⁵.

Al fine di sottolineare ulteriormente il ruolo dei vescovi diocesani nell'esercizio della funzione giurisdizionale nelle Chiese particolari loro affidate, come si è avuto modo di vedere, il santo padre, con un rescritto del 7 dicembre 2015, ha precisato che le leggi con le quali è stato riformato il processo matrimoniale abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica, tra le quali, ad es. il m.p. *Qua cura*, promulgato da Pio XI l'8 dicembre 1938, con il quale furono istituiti in Italia i tribunali ecclesiastici regionali⁴⁶.

43. Sui criteri dell'intera riforma, rinvio a E. OKONKWO, *I principi ispiratori della riforma e le loro incidenze sui profili attinenti al processo ordinario di nullità matrimoniale*, in E. OKONKWO - A. RECCHIA (a cura di), *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, 17-38.

44. FRANCESCO, lettera apostolica data Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* con cui si riformano i canoni del Codice di Diritto Canonico sulle cause di nullità matrimoniale, n. III, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, 48.

45. *Ibid.*, n° IV.

46. Cf. FRANCESCO, *Rescritto sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale*, 7 dicembre 2015, n° I, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, 112.

In merito a quest'ultimo aspetto, il Supremo tribunale della segnatura apostolica, in una risposta del 22 dicembre 2015, nel ritenere che questo rescritto non possa aver soppresso *ad nutum* i tribunali ecclesiastici regionali in Italia⁴⁷, ha precisato che:

- a. «con il rescritto i tribunali regionali in Italia possono essere lasciati da un vescovo diocesano liberamente» (n° I);
- b. «con la notizia ufficiale data da un vescovo al moderatore del tribunale regionale la diocesi di quel vescovo cessa di appartenere al tribunale regionale» (n° II);
- c. «da quel momento il tribunale diocesano riceverà ed esaminerà i libelli rivolti a quel tribunale diocesano in ragione di un titolo di competenza» (n° III);
- d. «le cause di quella diocesi pendenti presso il tribunale regionale al momento della costituzione del tribunale diocesano saranno trattate a norma dell'art. 22 delle *Normae pro Tribunalibus Interdioecesanis, vel Regionalibus aut Interregionalibus* emanate il 28 dicembre 1970» (n° IV)⁴⁸.

Tale innovazione ha coinvolto anche tutti quei casi nei quali la Sede apostolica, nella scia di quanto realizzato da Pio XI con il m.p. *Qua cura «certa scientia ac de apostolicae plenitudine potestatis»*⁴⁹, attraverso l'allora Sacra congregazione della disciplina dei sacramenti ha provveduto ad «istituire nuovi tribunali interdiocesani con competenza speciale per le cause di nullità del matrimonio» e ad «emanare le relative norme di esecuzione, assecondando esplicite richieste inoltrate dai vescovi interessati affinché il sistema vigente in Italia fosse introdotto in altri paesi»⁵⁰.

In seguito alla riforma postconciliare della curia romana, realizzata da Paolo VI con la costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae universae*, del 15 agosto 1967, la competenza sui tribunali ecclesiastici è stata trasferita dalla Congregazione per la disciplina dei sacramenti alla *Sectio Prima* del Supremo tribunale della segnatura apostolica⁵¹, il quale, alla luce della riforma di papa Francesco,

47. Diversamente, si sarebbe creato un vuoto giurisdizionale durante il periodo transitorio fino alla istituzione dei nuovi tribunali diocesani o interdiocesani, con evidenti ripercussioni negative sulla vita dei fedeli.

48. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAZIONE APOSTOLICA, *Responsio* 22/12/2015, il cui testo integrale è edito in *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose* (www.olir.it).

49. PIO XI, lettera apostolica in forma di m.p. *Qua cura*, 8/12/1938, proemio, in AAS 30 (1938) 411.

50. M. GANARIN, «I tribunali interdiocesani secondo il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*. Riflessioni circa la “sorte” del m.p. *Qua cura* di Papa Pio XI»: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11 (21 marzo 2016) 11.

51. PAOLO VI, costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae universae*, 15/08/1967, in AAS 59 (1967) 921.

continua a svolgere i propri compiti nella prospettiva della valorizzazione dell'iniziativa autonoma che deve essere promossa a livello locale, anche in ragione del principio di sussidiarietà posto a fondamento della dottrina sulla potestà dei vescovi promossa dal concilio Vaticano II, nonché di quello della prossimità⁵² posto a fondamento della riforma del processo matrimoniale canonico.

VI. IL PROCESSO PIÙ BREVE DINANZI AL VESCOVO

Tra le molteplici novità introdotte dalla riforma voluta da papa Francesco circa i processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio, assume un rilievo centrale il processo più breve dinanzi al vescovo⁵³, in ossequio ai già citati criteri enunciati nei nn. III e IV del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*.

L'istituto del processo più breve, nonostante sia direttamente collegabile alla *Relatio Synodi* della III assemblea generale straordinaria dei vescovi su matrimonio e famiglia del 2014, era già conosciuto sia nella legislazione canonica sia nella normativa propria della Segnatura apostolica.

Difatti, in presenza di una nullità notoria è consentito al promotore di giustizia di impugnare la nullità del matrimonio se non si possa convalidare il matrimonio o non sia opportuno (can. 1674 § 1), mentre il Supremo tribunale della Segnatura apostolica, esercitando una «facoltà ereditata dalla Congregazione per la disciplina dei sacramenti, abbinata alla funzione di vigilanza dell'amministrazione della giustizia»⁵⁴, a norma dell'art. 118 della *Lex propria* può trattare in via amministrativa le dichiarazioni di nullità di matrimoni nei casi che non esigono indagini ed esami più accurati. In questo caso, la causa, dopo aver acquisite le osservazioni del difensore del vincolo e il voto del promotore di giustizia, viene portata in congresso⁵⁵.

In ossequio ai principi ispiratori della riforma dei processi matrimoniali e in risposta alla richiesta di avvicinamento tra la funzione giudiziale e quella pastorale del vescovo, il can. 1683 affida al vescovo il giudizio circa la validità del

52. R. SERRES LÓPEZ DE GUEREÑU, *El motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus: un servicio de misericordia y de verdad*, in *Ius communionis* 4 (2016) 76-77.

53. Cf. O. DE BERTOLIS, «Papa Francesco riforma il processo canonico matrimoniale», in *La Civiltà Cattolica* 156 (2015) 65.

54. M. DEL POZZO - J. LLOBELL - J. MINAMBRES, *Norme procedurali canoniche commentate*, Roma 2013, 131.

55. Cf. BENEDETTO XVI, lettera apostolica in forma di m.p. *Antiqua ordinatione* con la quale è stata promulgata la *Lex propria* del Supremo tribunale della segnatura apostolica, 21/06/2008, in AAS 100 (2008) 537.

matrimonio, nella forma del processo più breve, il quale si può instaurare nei casi in cui ricorra la duplice e contemporanea condizione che la domanda dei “coniugi” sia promossa congiuntamente dall’inizio o da uno solo ma con il conseguente consenso dell’altro e che ricorrano circostanze particolarmente significative di fatti e di persone che rendano manifesta la nullità, in quanto non richiedono una istruttoria più accurata.

Quando sono presenti le condizioni previste dal can. 1683 la realizzazione della *proximitas episcopi* con l’utilizzo del *processus brevior* si rende necessaria, al punto che la dottrina non ha mancato di osservare che «non è dunque una mera facoltà o una prerogativa ma un obbligo»⁵⁶. In applicazione di questo principio, in questa specifica tipologia di procedura, al sistema di potestà giudiziale mediato, ancorato alla non opportunità che il Vescovo non esercitasse personalmente la potestà giudiziale, si è sostituito un sistema immediato, nel quale è affidato al Vescovo diocesano il compito di giudicare le cause di nullità del matrimonio con il processo più breve.

Difatti, per tutti i tipi di processi, sino al m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, l’applicazione della disciplina processuale era strutturata sulla inopportunità che il vescovo esercitasse personalmente la potestà giudiziale, superando il dato normativo in base al quale in ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto il giudice di prima istanza è il vescovo diocesano, il quale può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri (can. 1419 § 1). La non opportunità di un tale esercizio diretto tuttavia non escludeva la possibilità che tale componente strutturale del *munus regendi* potesse essere esercitata direttamente dal vescovo diocesano, anche se ragioni di tempo e di competenza, ministeriali e pastorali, proprio allo scopo di non allontanare il pastore da qualche membro del suo gregge, hanno indotto a ritenere più idoneo l’esercizio del giudizio da parte del vescovo nel proprio tribunale *per alios*.

A tale riguardo, papa Francesco, nell’affermare che «lo stesso vescovo è giudice», come si è avuto modo di vedere, «auspica [...] che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso vescovo offra un segno della *conversione* delle strutture ecclesiastiche, e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale», sottolineando che «ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidenti»⁵⁷.

56. M. DEL POZZO, «L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. “Mitis iudex”»: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 36 (23/11/2015) 9.

57. FRANCESCO, lettera apostolica data Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* con cui si riformano i canoni del Codice di Diritto Canonico sulle cause di nullità matrimoniale, n. III, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, 48.

Alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento assume un rilievo significativo anche la questione inerente il caso di ricusazione del vescovo, sia quando interviene come giudice nella sola decisione finale, sia quando interviene come istruttore e giudice della causa.

Con particolare riferimento al processo matrimoniale più breve, è tuttavia opportuno rilevare il superamento di tale problematica in caso di istanza congiunta oppure in presenza del consenso che l'altra parte deve esprimere per poter effettuare la trattazione della causa nella forma più breve, poiché in questo caso le parti già conoscono *ab initio* l'identità del vescovo che dovrà giudicare la loro istanza di nullità. È evidente che nel caso della presenza *ab initio* dei presupposti per una ricusazione le parti possono evitare di adire un determinato vescovo diocesano avendo facoltà di scegliere tra equivalenti titoli di competenza, oppure di ricorrere al processo ordinario quando tutti i titoli di competenza convergono sullo stesso vescovo diocesano. Diverso è invece il caso in cui durante il procedimento in forma più breve la sede diventi vacante, oppure in base alla vigente normativa il vicario giudiziale rilevi la possibilità di convertire il processo ordinario in processo più breve in applicazione del can. 1676 § 2 e dell'art 15 delle *Regole procedurali*.

In ogni caso, la possibilità di ricusare il vescovo, che può essere avanzata da una o da entrambe le parti, dimostra che l'invocata prossimità da parte del vescovo non sempre è criterio da preferirsi o comunque non può essere in alcuni casi attuata dalle parti.

Circa l'incardinazione della causa, il vigente can. 1672 sancisce che nelle causa di nullità del matrimonio, che non siano riservate alla Sede apostolica, sono competenti il tribunale del luogo in cui fu celebrato il matrimonio, il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno domicilio o quasi-domicilio e il tribunale del luogo in cui si debba raccogliere la maggior parte delle prove⁵⁸.

Nelle *Regole procedurali* è stato precisato che questi titoli di competenza sono tra loro equivalenti, fatto in ogni caso salvo il principio di prossimità tra il giudice e le parti (art. 7 § 1). Inoltre, è evidente che, nel caso del processo matrimoniale più breve, il termine "tribunale" presente nel can. 1672 deve essere riferito al vescovo diocesano.

A norma del vigente can. 1683, questa nuova procedura giurisdizionale più breve rispetto al processo matrimoniale ordinario può essere attivata dalla parte ogniquale, oltre alla presenza dei requisiti soggettivi innanzi detti, ricorrano le circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che

58. Cf. A. ZAMBON, *La presentazione del libello*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, 42.

non richiedono una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.

Nelle *Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale* è stato sancito che tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1683-1687, si annoverano per esempio:

- a) la mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà;
- b) la brevità della convivenza coniugale;
- c) l'aborto procurato per impedire la procreazione;
- d) l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo;
- e) l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione;
- f) la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna;
- g) la violenza fisica inferta per estorcere il consenso;
- h) la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici;
- i) altre circostanze⁵⁹.

Questa elencazione è meramente esemplificativa e, come ha peraltro evidenziato il Tribunale apostolico della rota romana, non istituisce nuovi capi di nullità in quanto «si tratta, semplicemente, di situazioni che la giurisprudenza ha da tempo enucleato come *elementi sintomatici di invalidità del consenso nuziale*, che possono essere facilmente comprovate da testimonianze o documenti di pronta reperibilità», e inoltre «possono presentare, in certi casi, una tale valenza fattuale da suggerire con evidenza la nullità del matrimonio»⁶⁰.

Il non breve elenco di circostanze e fatti esemplificativi⁶¹, enumerati nel relativo art. 14 § 1, deve essere considerato come una serie di circostanze che rendano manifesta la fondatezza della nullità, non già presunzioni di fatto in base alle

59. FRANCESCO, lettera apostolica data Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* con cui si riformano i canoni del Codice di Diritto Canonico sulle cause di nullità matrimoniale, *Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale*, art. 14 § 1, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, 65.

60. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, 32.

61. Non si può qui non accennare alla commistione tra elementi processuali e fatti e circostanze che attingono direttamente la disciplina sostanziale del matrimonio. Cf. A. D'AURIA, *Mitis Iudex Dominus Iesus. Alcune considerazioni sull'art. 14 delle Regole procedurali*, in E. OKONKWO - A.

quali stabilire con certezza una nullità provata⁶². Le singole circostanze possono avere valore diverso sia in sé considerate sia all'interno di ogni singola vicenda matrimoniale sia, infine, in relazione ad un eventuale capo di nullità sul quale fondare la causa.

Al fine di eliminare ogni dubbio su questo importante aspetto, il Tribunale della rota romana, nel *Sussidio applicativo*, si è giustamente affrettato a precisare che sia il contenuto delle circostanze in oggetto sia la qualifica "esclusiva" «non sono nuovi capi di nullità»⁶³.

Ne consegue che, in presenza dei presupposti previsti dalla vigente disciplina processuale canonica, le parti possono ricorrere al processo più breve innanzi al vescovo diocesano in tutte le ipotesi di nullità del matrimonio previste nel codice⁶⁴, qualora siano manifeste e non sia necessaria una trattazione approfondita.

In questa prospettiva, per una corretta attuazione della riforma, assume un rilievo centrale il prudente esercizio da parte del vicario giudiziale del proprio compito di verificare, una volta ricevuto il libello, la presenza di questo presupposto essenziale per poter trattare la causa nella forma più breve, in assenza del quale deve rinviare la causa al processo ordinario⁶⁵.

Il testo del can. 1683, 2° avrebbe potuto presentarsi con una formulazione più precisa e quindi meno incline a interpretazioni fuorvianti, come purtroppo la dottrina ha in più occasioni evidenziato con particolare riferimento ai fatti e

RECCHIA (a cura di), *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, 60-104.

62. La dottrina ha iniziato a valutare l'utilizzo delle presunzioni di fatto e i suoi danni soprattutto a seguito di un intervento della Segnatura apostolica che ha decretato il divieto di usare le presunzioni di fatto nei tribunali ecclesiastici: SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, decreto particolare. «*"Praesumptiones facti" pro causis nullitatis matrimonii*», 13/12/1995, Prot. N. 25651/94 VT, in *Ius Ecclesiae* 8 (1997) 822-824. Per la dottrina, tra gli altri, cf. A. ORTIZ, «Circa l'uso delle presunzioni nelle cause di nullità del matrimonio», in *Ius Ecclesiae* 8 (1997) 839-850; U. NAVARRETE, «Commentario al decreto della Segnatura apostolica sulle cosiddette "Presumptions of fact"», in *Periodica* 85 (1996) 535-548.

63. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, 32-36.

64. A tale riguardo, si rinvia al nostro L. SABBARESE, *Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia. Commenbto al Codice di Diritto Canonico. Libro IV, Parte I, Titolo VII*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2016⁴.

65. FRANCESCO, lettera apostolica data Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* con cui si riformano i canoni del Codice di Diritto Canonico sulle cause di nullità matrimoniale, *Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale*, art. 15, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, 65-66.

alle circostanza che, recita il testo, «*nullitatem manifestam, reddant*». In realtà le circostanze e i fatti più che rendere manifesta la nullità devono rendere manifesto il fondamento della nullità e pertanto meglio sarebbe stato avere un testo del seguente tenore: «*et fundamentum nullitatis manifestum reddant*».

BREVE CONCLUSIONE

La riforma sul processo matrimoniale canonico punta nel suo complesso ma specialmente nel *processus brevior* sulla centralità della giurisdizione episcopale come criterio di riorganizzazione della funzione giudiziale nella Chiesa. Inoltre, più che in passato, in relazione al fatto che il vescovo è *iudex natus*, oggi l'introduzione di un processo più breve dinanzi al vescovo, nei soli casi di nullità evidente, richiama il *momentum* del giudizio personale del vescovo e dei suoi più diretti e competenti ministri del tribunale diocesano di cui egli è il giudice nato.

Le *Regole procedurali* hanno recepito tale necessità nel momento in cui ricordano al vescovo che si preoccupi di formare quanto prima, anche mediante corsi di formazione permanente, promossi dalle diocesi o dai loro raggruppamenti e dalla Sede apostolica in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro opera nel tribunale per le cause matrimoniali da costituirsi⁶⁶.

Naturalmente lo snellimento delle procedure, specie in processi più “complicati” da condurre, proprio perché più brevi e quindi richiedono più esperienza e perizia, non dipende solo dalle norme nuove, che come osservato, se mescolano criteri fondamentali, canonici e regole processuali possono creare a volte disorientamento e confusione⁶⁷, ma dagli operatori adeguatamente preparati ad applicare tali norme⁶⁸.

66. Cf. FRANCESCO, lettera apostolica data Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* con cui si riformano i canoni del Codice di Diritto Canonico sulle cause di nullità matrimoniale, *Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale*, art. 8 § 1, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, 63.

67. In tal senso, J. J. GARCÍA FAÁLDE, *Comentario al motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”*. *Reflexiones críticas para su correcta comprensión y aplicación en los tribunales eclesiásticos*, Madrid 2016, 108.

68. Mi permetto di rimandare a quanto ho già scritto in L. SABBARESE, «Semplicità e celerità nel processo matrimoniale canonico», in P. A. BONNET - C. GULLO (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione “Dignitas connubii”*. Parte Prima: *I principi*, Città del Vaticano 2007, 261-284.

È tuttavia necessario attendere fiduciosi la verifica della storia e la sfida di una sempre più efficace preparazione⁶⁹, aperta ad un numero sempre più ampio di operatori esperti nei tribunali ecclesiastici nel condurre con perizia e prudenza la macchina processuale secondo le nuove norme che la regolano per la *salus animarum*.

69. In riferimento ai processi matrimoniali in genere, e a maggior ragione per il *processus brevior* valgono le osservazioni di DE PAOLIS V., *Matrimonio y evangelización. Cuestiones de teología y derecho canónico*, Madrid 2015, 247: «La verdadera razón, y la más grave, que está en la raíz de todas las disfunciones de los procesos es la falta de personal preparado. Esta es la causa que debe ser seriamente afrontada y resuelta. Este es el camino que permite a los tribunales funcionar y hacer justicia, en tiempos razonables, en la Iglesia».